

COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI
PROVINCIA DI BERGAMO

**Determinazione SETTORE AMMINISTRATIVO / AFFARI
GENERALI**

n. 106 del 06.12.2016

**Oggetto: INCARICO PER LA REDAZIONE PARERE TECNICO - ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA - CIG Z661C62CED.**

Il Responsabile del Settore Amministrativo – Affari Generali Dott.ssa Annalisa DI PIAZZA:

Premesso che ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000, in relazione al presente atto, si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 147-bis TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000, è stato rilasciato il parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario;

Visto il Decreto del Commissario Prefettizio prot. n. 6448 in data 04.10.2016, con il quale è stata nominata Responsabile dell'Area I Settore Amministrativo Segreteria/Affari Generali, la sottoscritta;

Visto l'art. 107 – comma 3 lett. d) – del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili dei servizi la competenza ad assumere atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31.03.2016, esecutiva a termini di Legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2016;

Premesso che:

- in data 21/12/2015 a prot. 8449 la ditta "ART COSMETICS" srl con sede in Mozzanica via E. Mattei, n 17/c, ha presentato richiesta, sul portale SUAP del Comune di Fornovo San Giovanni (Bg), di applicazione della procedura SUAP ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n° 160 del 07/09/2010 e ss. mm. ed ii., volta a realizzare un nuovo polo produttivo volto ad ampliare la propria attività già presente sul territorio di Fornovo;

Visto l'art. 97 della L.R. n° 12 del 11/03/2005 e ss. mm. ed ii., qualora i progetti presentati allo sportello unico per le attività produttive risultino in contrasto con il PGT, si applica la disciplina dettata dall'articolo 8 del D.P.R. n° 160 del 07/09/2010 e ss. mm. ed ii. (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), integrata dalle disposizioni di cui al presente articolo";

Dato atto che in sede di istruttoria l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stata determinata in base al combinato disposto dell'art. 43 L.R. 12/2005 e s.m.i. e dell'art. 16, comma 4, lett. d – ter, del DPR n. 380/2001;

Preso atto che per le vie brevi la ditta “ART COSMETICS” srl ha recentemente contestato la legittima applicazione della norma di cui al citato art. 16, comma 4, lett. d – ter, del DPR n. 380/2001, anche con riferimento alle modalità di calcolo del plusvalore dell'area;

Tenuto conto che al fine di dare riscontro alle contestazioni sopra descritte, occorre in primis replicare alle stesse, in secondo luogo acquisire specifico parere tecnico specialistico, al fine di ottimizzare l'azione amministrativa e scongiurare i rischi di contenzioso;

Accertato che l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite all'ente locale in merito all'obiettivo assegnato che, nello specifico, attiene alla necessità di disporre di un parere tecnico redatto da professionista esterno estraneo sia all'Amministrazione che alla citata Società;

Ravvisata pertanto la necessità di conferire apposito incarico a professionista qualificato in materia;

Considerato che:

L'art. 6, comma 7, del d.l. 78/2010 ha stabilito, da prima, che a decorrere dall'anno 2011, la spesa annua per incarichi di consulenza e studi, anche per gli enti locali, non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009

Successivamente la disciplina sopra richiamata è stata implicitamente modificata dall' art. 1, comma 5, del d.l. 101/2013, come modificato dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, che prevede che la spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, non può essere superiore, per l'anno 2014 all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014 così come determinati dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 6 del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni in l.122/2010. In sostanza il legislatore ha ulteriormente ridotto il limite di spesa precedentemente previsto dal citato art. 6, comma 7, in rapporto alla spesa sostenuta nell'anno 2009: infatti, il nuovo limite è pari al 16% (80% del 20%) per l'anno 2014 e al 15% (75% del 20%) per l'anno 2015. Una nuova modifica alla disciplina relativa al conferimento degli incarichi in esame è stata poi disposta dall'art. 14 del d.l. 66/2014[2], il quale, confermando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni e in particolare le disposizioni di cui all'art. 6, comma 7, del d.l. n. 78/2010 e all'art. 1, comma 5, del d.l. n. 101/2013, ha previsto che le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione[3], a decorrere dall'anno 2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro. In pratica, consolidando l'orientamento restrittivo seguito costantemente negli ultimi anni, il legislatore ha ritenuto di limitare, sempre sotto il profilo della spesa, ma in modo diverso rispetto al passato, la possibilità di conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca: ai limiti basati sulla spesa storica si affiancano quelli derivanti dal rapporto delle relative spese con le spese di personale

La sezione Puglia (Cfr. sez. reg. di controllo per la Puglia, n. 131/PAR/2014) ha osservato che la questione specifica relativa alla individuazione dei limiti di spesa per il conferimento di incarichi di consulenza e studio nei confronti degli enti che non hanno sostenuto, a tale titolo, spese nell'anno 2009 era stata affrontata dalla Corte dei conti della Lombardia in sede consultiva[5]. In tale contesto si era rilevato che la ratio sottesa alla legge statale in esame è quella di rendere operante, a regime, una riduzione della spesa per gli incarichi di consulenza e di studio e non quella di vietare agli enti locali la possibilità di conferire incarichi esterni qualora ne ricorrano i presupposti di legge. La Sezione Lombardia era giunta alla conclusione che la norma de qua, per gli enti locali che nel corso dell'anno 2009 non hanno sostenuto alcuna spesa a titolo di incarichi per studi e consulenze, va applicata individuando un diverso parametro di riferimento. Si era osservato a tal proposito che, se non si adottasse questa interpretazione, la riduzione lineare prevista finirebbe per premiare gli enti meno virtuosi che, nel corso dell'anno 2009, hanno sostenuto una spesa per consulenze eventualmente rilevante, mentre si tradurrebbe in un divieto assoluto per gli enti più virtuosi che, in quello stesso anno, hanno sostenuto una spesa pari a zero. Pertanto - concludeva la Sezione Lombardia - non sussistendo un parametro finanziario precostituito (in quanto la spesa per l'anno 2009 è stata pari a zero), il limite da individuare sarebbe quello della spesa strettamente necessaria nell'anno in cui si verifica l'assoluta necessità di conferire un incarico di consulenza o di studio (limite di spesa che, a sua volta, sarebbe il parametro finanziario per gli anni successivi).

Al riguardo, la Sezione Puglia ha precisato come la soluzione prospettata nella predetta deliberazione della Sezione Lombardia debba però essere rivista alla luce della successiva sentenza della Corte costituzionale n. 139/2012. Con quest'ultima sentenza, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale prospettate in relazione anche al comma 7 dell'art. 6 del d.l. 78/2010, la Consulta ha ribadito che il legislatore statale può legittimamente imporre agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio, ma che questi vincoli possono considerarsi rispettosi della autonomia delle Regioni e degli enti locali solo quando stabiliscono un limite complessivo che lascia agli stessi ampia libertà di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa. Pertanto, la Sezione Puglia, con riferimento agli enti locali, ha ritenuto che l'art. 6 in argomento prevede un limite complessivo nell'ambito del quale gli enti interessati restano liberi di allocare le risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa. Una volta determinato, quindi, il volume complessivo delle riduzioni da apportare in base all'art. 6 citato, ogni ente ha la possibilità di decidere su quali voci effettuare le riduzioni, senza sottostare ai vincoli specifici previsti. E' possibile, in sostanza, non rispettare un vincolo specifico, ma tale sfioramento dovrà esser compensato da una corrispondente maggiore riduzione della spesa rispetto ad un altro vincolo specifico previsto.

All'orientamento espresso in materia da parte della Corte costituzionale si è adeguata la stessa Corte dei conti, che ha avuto modo di sottolineare che l'assenza di spese per consulenze nell'esercizio 2009, in considerazione della necessità di individuare un obiettivo complessivo di risparmio secondo le indicazioni ermeneutiche contenute nella sentenza n. 139/2012 cit., non giustifica l'individuazione di un 'nuovo' tetto di spesa'[6] . La distribuzione degli interventi riduttivi tra le singole voci previste dalla norma, tuttavia, non comporta la libera ed incondizionata derogabilità delle misure di contenimento, trattandosi pur sempre di norma assistita da sanzioni specifiche in caso di inosservanza (Cfr. sez. Veneto, n. 189/2013/PAR).

Secondo la Corte dei conti, Sezione Puglia, in considerazione della lettura data all'art. 6 del d.l. 78/2010 dalla Corte costituzionale, lettura che deve essere estesa anche all'analogo art. 1, comma 5, del d.l. 101/2013, 'sia per non incorrere in interpretazioni censurabili sul piano della legittimità costituzionale, sia per l'espresso rinvio disposto dal legislatore all'art. 6, co. 7, del D.L. 78/2010, **il limite per gli incarichi di studio e consulenza (...) deve essere individuato non nella misura di una percentuale della spesa sostenuta a tale titolo nel**

2009 (disposizione applicabile solo in via indiretta), circostanza questa che rende irrilevante la presenza o l'assenza di spese sostenute a tale titolo nel 2009, **ma in rapporto alla spesa complessivamente sostenuta nel 2009 per le varie voci previste dalla norma indicata** (es. acquisto autovetture, missioni, ecc), **con le riduzioni da apportare sempre in termini complessivi**. A tale limite complessivo, come già indicato, si aggiunge quello previsto dall'art. 14 del D.L. 66/2014 rapportato alle spese di personale(...) Per il conferimento degli incarichi in argomento (...) rimane ferma, inoltre, la necessità della sussistenza dei numerosi presupposti richiesti dalla vigente normativa (es. art. 7 del D.Lgs. 165/2011) e del rispetto dei vari adempimenti previsti (es. obblighi di pubblicazione)'.

Dato atto, pertanto, che l'orientamento della corte dei conti evidenzia la consapevolezza che davanti ad una spesa ragionevole rispetto al livello complessivo delle spese dell'ente e a fronte di una indubitabile necessità e rilevanza dell'oggetto della prestazione la lettura della norma contabile non possa spingersi fino alla affermazione di un divieto assoluto di consulenza, soprattutto quando possano derivare rilevanti danni per l'ente.

Visto l'allegato curriculum vitae dell'ing. Carlo Manaresi, iscritto all'Ordine di Bergamo;

Ritenuto a tal fine di affidare l'incarico per la redazione del parere in argomento all'ing. Carlo Manaresi, professionista qualificato, per un importo di €. 634,40 Oneri e iva inclusi;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di conferire l'incarico per la redazione del parere tecnico meglio specificato in premessa, relativamente alla problematica citata, all'ing. Carlo Manaresi, iscritto all'ordine di Bergamo, professionista qualificato, per un importo di €. 634,40 Oneri e iva inclusi
2. Di imputare la spesa all'intervento 10160302/1 del Bilancio Previsionale 2016/2018 esercizio finanziario 2016.

Fornovo San Giovanni, lì 06.12.2016

Il Responsabile del Servizio
AREA I – Affari Generali
F.to (Dott.ssa Annalisa DI PIAZZA)

COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI

Provincia di Bergamo

Oggetto: INCARICO PER LA REDAZIONE PARERE TECNICO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z661C62CED.

Parere favorevole di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

ANNOTAZIONI:

Importo di €. 634,40 Intervento 10160302/1

Fornovo San Giovanni, lì

Per istruttoria
F.to Michaela Taverna

Il Responsabile del Servizio
AREA II – Finanziaria Ragioneria/Tributi
F.to (Dott.ssa Annalisa DI PIAZZA)

Su attestazione del messo comunale, si da atto che il presente provvedimento è stato pubblicato all'albo pretorio il

Fornovo San Giovanni, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott.ssa Annalisa DI PIAZZA)

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Addi',

Il Segretario Comunale